

Comune di Clavesana

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.41

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N.175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100 DATI AL 31/12/2020

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti quarantacinque, nella sala polivalente presso gli Uffici Comunali siti in Clavesana – Fr. Madonna della Neve, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GALLO Luigi - Sindaco	Sì
2. CICCONE Luna - Assessore	Sì
3. BIANCO Andrea - Consigliere	Giust.
4. BONINO Giovanni - Vice Sindaco	Sì
5. GHIGLIANO Mauro - Consigliere	Giust.
6. MADONNO Giovanni - Consigliere	Giust.
7. ROVERE Luigi - Consigliere	Sì
8. ASCIONE Vincenzo - Consigliere	Sì
9. OCCELLI Giancarlo - Consigliere	Sì
10. CARBONE Mauro - Consigliere	No
11. FERRUA Debora - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Francesca RICCIARDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALLO Luigi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del TUSP e fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 1 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 nel prosieguo per brevità denominato TUSP), questa pubblica amministrazione è chiamata ad ottemperare entro l'anno corrente all'obbligo di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020, mediante alienazione delle medesime ovvero predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica, per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- A completamento di tale adempimento l'articolo 20, comma 4, del TUSP prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei Conti;
- Gli atti adottati nel corso del 2021 devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei conti;

DATO ATTO che, in sede di revisione periodica, deve essere effettuata un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, o cessione, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1-2 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, ovvero sia nei tre esercizi finanziari 2017-2018-2019, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente, producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

DATO ATTO che, come ricordato dal Ministero, l'adempimento previsto dal Tusp si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art.17 del D.L. n. 90 del 2014;

PRESO ATTO che la revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente riferita alla data del 31.12.2019, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.27 in data 22.12.2020, aveva disposto il:

- **Mantenimento delle partecipazioni dirette, senza interventi di razionalizzazione, in:**

- SOCIETA' MONREGALESE AMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (S.M.A. A R.L.);

- **Mantenimento delle partecipazioni dirette in:**

- COMUNI DELL'ACQUEDOTTO LANGHE SUD OCCIDENTALI SpA (CALSO SpA);

con le seguenti misure di razionalizzazione:

- Invito ad attuare tutte le misure, ordinarie e straordinarie, necessarie al risanamento della situazione economica della Società, che, dai dati relativi al bilancio 2019, presenta una situazione di perdita di esercizio, pur se di scarsa rilevanza (€ 25.395,00);

- **Mantenimento della partecipazione indiretta, senza interventi di razionalizzazione, in:**

- CONSORZIO GESTORI SERVIZI IDRICI - CO.GE.SI. - S.c. a r.l.

L'Ente ritiene di dover mantenere la partecipazione, nonostante il mancato rispetto di alcuni parametri come meglio esplicitato in narrativa, in quanto la stessa è strettamente connessa al mantenimento della partecipazione del Comune nella società di gestione del servizio idrico CALSO SpA, di cui fanno parte alcuni dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale cuneese n.4, dato atto, altresì, che dalle consultazioni avute con alcuni dei soci contitolari, non sono risultate a tutt'oggi iniziative di avviso diverso dal mantenimento.

- **Mantenimento della partecipazione del GAL MONGIOIE**

DATO ATTO che, per mera svista, nell'ambito della revisione periodica di cui sopra non è stato rilevato il mancato rispetto del parametro di cui all'art.20, comma 2, lettera b), del D.Lgs.175/2016 (numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) da parte della Società Monregalese Ambiente Società consortile a r.l. (S.M.A. a r.l.) e, pertanto, non si è provveduto ad adottare nei confronti di detta Società alcuna misura di razionalizzazione;

DATO ATTO peraltro, che la mancata adozione di misure di razionalizzazione nei confronti della S.M.A., dovuta, si ribadisce, a mera svista:

- non ha comportato alcun danno erariale, in quanto la Società in questione avrebbe potuto ottemperare al disposto normativo citato mediante nuova assunzione di n.1 dipendente e non necessariamente attraverso una riduzione del numero degli amministratori;
- non avrebbe probabilmente sortito alcun effetto, considerato che dai rilievi sollevati dalle poche pubbliche amministrazioni che hanno rilevato le condizioni per l'adozione della misura di razionalizzazione, non è scaturito il rispetto del presupposto per l'anno 2020;

DATO ATTO, altresì, che le misure di razionalizzazione previste per il mantenimento della partecipazione diretta in C.A.L.S.O SpA., come disposte con deliberazione consiliare n.22 del 28/12/2020, relativa alla revisione periodica al 31.12.2019, sono state attuate, garantendo il conseguimento di un risultato di esercizio positivo per l'anno 2020;

EFFETTUATA l'analisi/piano di razionalizzazione dell'assetto complessivo delle Società per l'anno 2021 (dati riferiti al 31.12.2020), secondo quanto riportato nel prospetto che si allega sub lettera A alla presente, a costituirne parte integrante e sostanziale e rilevate:

A) Per le partecipazioni dirette, le seguenti criticità:

Società S.M.A. Scarl

- Dall'esposizione dei dati di bilancio 2020, la S.M.A. è risultata avere un numero di amministratori (5) superiore a quello dei dipendenti (4), tenuto conto che risulta dubbio che la presenza di n.1 collaboratore, esposto nella scheda di Rilevazione della Società, possa considerarsi a tutti gli effetti nel computo nel numero medio dei dipendenti, soprattutto in considerazione del fatto che il collaboratore in questione non risulta prestare il tempo pieno della propria attività lavorativa presso la S.M.A.; da cui l'obbligo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, co. 2, TUSP;
- **si rileva, pertanto, la necessità di ridurre il numero degli amministratori, portandolo al di sotto del numero attuale dei dipendenti, al fine di garantire il rispetto dell'art.20, co.2, lett.b), del TUSP, salvo il caso in cui, per gli anni successivi al 2020 siano state deliberate procedure di nuove assunzioni di personale, da cui si concretizzerebbe un diverso rapporto personale/amministratori, rispettoso della norma, evidenziandosi, comunque, come la soluzione privilegiata debba essere quella della riduzione del numero di amministratori, in un'ottica di auspicabile contenimento dei costi;**
- Dalla consultazione dello Statuto e in esito alla raccolta dei dati propedeutici alla compilazione delle schede di Rilevazione periodica di cui al presente adempimento, risulta che la società in house S.M.A., non abbia previsto la disposizione statutaria in riferimento ai limiti sul fatturato, stabilita dall'art.16, comma 3, del TUSP, secondo cui oltre l'80% del fatturato deve provenire dallo svolgimento dei compiti affidati dagli enti soci;
- Dall'esame dei dati del Rendiconto 2020, emerge inoltre come la Società NON abbia rispettato il limite dell'80% di fatturato da servizi e prestazioni ai soci; come si evince, infatti, dalla tabella denominata "Ricavi da conferimento rifiuti extra bacino A.C.E.M.", risulta un totale di € 2.196.866,88, che supera la quota del 20% ammessa, pari a € 1.595.484,00 su di un totale valore della produzione di € 7.977.420;

Si evidenzia, a tal proposito, che:

- 1) ai sensi del comma 3-bis dell'art.16 del TUSP, la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- 2) ai sensi del comma 4 dell'art.16 del TUSP il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'art.15 del TUSP;

Si ritiene pertanto necessario informare della potenziale grave irregolarità l'organo di revisione contabile della società ex art. 2408 c.c. per le verifiche del caso.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si riscontra la necessità di adozione nei confronti della S.M.A. di idoneo piano di razionalizzazione, ai sensi dell'art.20, comma 2, TUSP, con cui richiedere alla società l'adozione dei provvedimenti di adeguamento alle citate disposizioni del TUSP;

B) Per le partecipazioni indirette, la seguente situazione:

- la partecipazione indiretta in Consorzio Gestori Servizi Idrici - CO.GE.SI. - S.c. a r.l. per una quota indiretta pari allo 0,0772%, tramite la partecipata diretta C.A.L.S.O. Spa, società tramite a totale partecipazione pubblica in house e in quanto tale società a inequivocabilmente a controllo pubblico congiunto;
- il Consorzio Gestori Servizi Idrici - CO.GE.SI. è una società partecipata da società ed enti che in provincia di Cuneo gestiscono il ciclo integrato idrico. La società non ha scopo di lucro ed ha quale finalità il coordinamento e la programmazione delle attività delle diverse società nei confronti dell'Autorità di Ambito Cuneese;
- CO.GE.SI. rileva come partecipata indiretta, in conformità alle direttive disposte dal MEF nelle Linee Guida, in quanto il Comune di Castellino Tanaro, pur detenendo una quota minoritaria, peraltro esercita su CALSO spa, società tramite diretta a totale partecipazione pubblica in house, un controllo pubblico congiunto, da cui l'obbligo di rilevazione dell'indiretta;
- dall'analisi di cui all'art. 20 TUSP, il preventivo controllo sulle condizioni di mantenimento previste dall'art. 4, dà il seguente risultato:

si riscontra innanzitutto come la società CO.GE.SI. abbia per oggetto attività di produzione di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, relative al servizio idrico integrato (servizio di interesse generale a rete (art. 4 lett. a TUSP). Essa è partecipata da società ed enti che in provincia di Cuneo gestiscono il ciclo integrato idrico. La società non ha scopo di lucro ed ha quale finalità il coordinamento e la programmazione delle attività delle diverse società nei confronti dall'Autorità di Ambito Cuneese;

- dalla verifica della sussistenza delle condizioni prescritte dall'art. 20 c. 2, si evidenzia invece il mancato rispetto dei parametri di cui all'art. 20, co.2, lett.b) (numero dei dipendenti inferiore al numero degli amministratori) e lett.d) (fatturato medio triennale inferiore a 1 milione di euro).

Si ritiene, tuttavia, di dover mantenere la partecipazione, in quanto trattasi di società indiretta per cui è stata rilevata l'obbligatorietà della partecipazione, costituita nel 2012, a seguito di decisione presa dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese". Il mantenimento di questa partecipazione è strettamente connessa al mantenimento della partecipazione del Comune nella società di gestione del servizio idrico C.A.L.S.O. S.p.a., di cui fanno parte i Comuni appartenenti all'ambito territoriale cuneese n.4.

VISTO il prospetto relativo alle Società partecipate direttamente e indirettamente dall'Ente, che si allega alla presente sub lettera A, a costituirne parte integrante e sostanziale e ritenuto di dover far proprie ed approvare, in attuazione dell'art. 20 del TU, le analisi in esso contenute;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi art. 49, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) numero 3) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione resa per alzata di mano con il seguente esito:
Presenti n. 7 di cui: favorevoli n. 7, Contrari n. 0, Astenuti n. 0

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. **DI APPROVARE l'Analisi e Piano di razionalizzazione 2021** (dati riferiti al 31.12.2020) delle società partecipate dall'Ente, secondo le risultanze del prospetto che si allega sub lettera A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il cui risultato si evidenzia ed integra come di seguito:

A) **Mantenimento della partecipazione diretta SENZA INTERVENTI in:**

- **COMUNI DELL'ACQUEDOTTO LANGHE SUD OCCIDENTALI SpA (CALSO SpA);**

B) **Mantenimento della partecipazione diretta CON AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE in:**

- **SOCIETÀ MONREGALESE PER L'AMBIENTE – S.M.A. soc.cons. a r.l.;**

nonostante il mancato rispetto di alcuni parametri come meglio esplicitato in narrativa, in quanto la stessa è strettamente connessa al mantenimento della partecipazione del Comune nella società di gestione del servizio essenziale dei rifiuti, di cui fanno parte i Comuni appartenenti all'ambito territoriale del Bacino Monregalese n.4;

richiedendo alla società S.M.A., eventualmente anche in sede di Assemblea ordinaria:

- **di ridurre il numero degli amministratori, al fine di rientrare nel presupposto prescritto dall'art.20, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 19/08/2016, n.175 (numero di amministratori non superiore a quello dei dipendenti), salvo il caso in cui, per gli anni successivi al 2020 siano state deliberate procedure di nuove assunzioni di personale, da cui si concretizzerebbe un diverso rapporto personale/amministratori, rispettoso della norma, evidenziandosi, comunque, come la soluzione privilegiata debba essere quella della riduzione del numero di amministratori, in un'ottica di auspicabile contenimento dei costi;**
- **di adeguare lo Statuto in merito alla previsione di limiti sul fatturato di cui all'art. 16, comma 3, del TUSP e di attenersi, nello svolgimento della propria attività, al rispetto del limite minimo dell'80% di fatturato proveniente dallo svolgimento dei compiti affidati**

dagli enti soci, o, in caso di percentuali inferiori, di dettagliare puntualmente le economie di scala e gli altri recuperi di efficienza, scaturiti da una produzione ulteriore rispetto al prescritto limite di fatturato di cui all'art.16, comma 3, del TUSP;

C) Mantenimento della partecipazione indiretta SENZA INTERVENTI in:

- Consorzio Gestori Servizi Idrici - CO.GE.SI. - S.c. a r.l.

nonostante il mancato rispetto di alcuni parametri come meglio esplicitato in narrativa, in quanto la stessa è strettamente connessa al mantenimento della partecipazione del Comune nella società di gestione del servizio idrico C.A.L.S.O. S.p.a., di cui fanno parte i Comuni appartenenti all'ambito territoriale cuneese n.4;

richiedendo, peraltro, alla società C.A.L.S.O. SpA, eventualmente anche in sede di Assemblea ordinaria, di voler intervenire direttamente, in quanto società tramite della partecipata indiretta, per modificare l'assetto organizzativo della società CO.GE.SI., in modo da ottemperare alla disposizione di cui all' art.20, co.2, lett.b) del TUSP, in merito al rapporto amministratori/dipendenti;

3. **DI DARE ATTO** che le misure di razionalizzazione previste per il mantenimento della partecipazione diretta in C.A.L.S.O SpA,, come disposte con deliberazione consiliare n.22 del 28/12/2020, relativa alla revisione periodica al 31.12.2019, sono state attuate, garantendo il conseguimento di un risultato di esercizio positivo per l'anno 2020;

4. **DI TRASMETTERE** copia della presente a tutte le Società partecipate dal Comune, oggetto della presente rilevazione;

E con successiva votazione unanime espressa per alzata di mano con il seguente esito:

Presenti n. 7 di cui: favorevoli n. 7, Contrari n. 0, Astenuti n. 0

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile AI SENSI DELL'ART.134, COMMA 4, DEL d.Lgs.267/2000.

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
GALLO Luigi

Il Membro Anziano
Firmato Digitalmente
CICCONE Luna - Assessore

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott.ssa Francesca RICCIARDI